

presso il Tribunale di Roma 273 fascicoli trattenuti fin dal giugno 1994 presso la Procura generale militare a Palazzo Cesi in Roma dopo il ritrovamento del cosiddetto Armadio della Vergogna e l'invio alle procure territoriali competenti di 695 fascicoli relativi alle stragi;

la mancata trasmissione di questi 273 fascicoli alle Procure militari territorialmente competenti ha impedito per dieci anni che si svolgessero le indagini su 135 casi di omicidio aggravato di oltre 260 vittime;

la gran parte di tali fascicoli riguarda reati commessi da militari italiani della RSI;

su tali fascicoli, indebitamente trattenuti Roma è stata svolta una ricerca storico-giudiziaria da parte del Procuratore generale militare presso la Corte d'Appello, poi presso la Corte di Cassazione, che ha portato ad acquisire nuovi elementi utili alle indagini e che avrebbero consentito di riaprire alcuni procedimenti;

la Commissione ha avuto grande difficoltà a chiarire il prolungato occultamento di questi incartamenti, risultando così ostacolata nello svolgimento delle proprie funzioni —:

se intenda assumere iniziative disciplinari contro coloro che avrebbero impedito l'azione penale obbligatoria in presenza di nuove notizie di reato e avuto comportamenti impropri rispetto agli incarichi ricoperti. (3-04023)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

continuano ormai con sconcertante ripetitività i servizi che « Striscia la notizia » dedica ad asserite irregolarità nella gestione della lotteria abbinata al gioco

« Affari tuoi », in onde sul primo canale della televisione pubblica condotto dal noto presentatore Paolo Bonolis;

si è passati dalle modalità di scelta dei concorrenti che partecipano al gioco in rappresentanza delle regioni italiane per poter sedere sullo sgabello del gioco, alle modalità di scelta dei partecipanti esterni, alla strana combinazione della scelta di persona legata alla segretaria di produzione del gioco, sino alle accuse esplicite, e provenienti da numerosi concorrenti, circa l'irregolarità delle domande iniziali con pulsanti da schiacciare prima ancora che Paolo Bonolis abbia finito di porre le domande;

la popolarità del gioco e del suo presentatore, l'audience che « Affari tuoi » riesce a totalizzare e la sua trasmissione su rete televisiva pubblica, costituiscono elementi che non consentono di fingere di ignorare le forti e continue denunce provenienti dal telegiornale satirico « Striscia la notizia »;

il fondamento anche soltanto parziale delle gravi accuse esplicitamente lanciate da « Striscia la notizia » rappresenterebbe una intollerabile canzonatura nei confronti di milioni di italiani, oltre che un delittuoso utilizzo di denaro pubblico;

l'azienda televisiva di Stato deve senza indugio approfondire tutte le numerose circostanze denunciate da « Striscia la notizia » ed assumere i conseguenti provvedimenti che non possono che essere di due specie: a) sospensione immediata del programma « Affari tuoi » laddove i fatti denunciati siano rispondenti a verità; b) iniziative robuste sul piano giudiziale nei confronti del telegiornale satirico « Striscia la notizia » laddove le denunce siano accertate diffamatorie e/o caluniose —:

se siano stati disposti approfonditi controlli sulla regolarità di gestione della lotteria abbinata al programma « Affari tuoi », in onda tutte le sere sul primo canale Rai e condotto da Paolo Bonolis in relazione alle dettagliate denunce da tempo pubblicamente documentate dal te-

leggiornale satirico « Striscia la notizia » in onda su Canale 5 e condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. (3-04024)

\* \* \*

### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

VENDOLA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, legge 15 luglio 2002, n. 145 nel testo modificato dall'articolo 34, legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali la regola del pubblico concorso;

le pubbliche amministrazioni non statali, nell'esercizio delle proprie potestà statutarie e regolamentari devono adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresa la citata disposizione di cui all'articolo 28, come espressamente previsto dall'articolo 27, decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dall'articolo 111, decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali);

sul punto dell'adeguamento ai precetti normativi del decreto legislativo n. 165 del 2001 degli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni non statali, ivi compreso l'articolo 28, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è espresso in senso positivo il Dipartimento per la funzione pubblica — Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, con parere n. 169 del 15 gennaio 2003;

la normativa sopra riferita in ordine all'accesso alla qualifica dirigenziale tramite concorso pubblico, ivi compreso l'obbligo delle amministrazioni non statali di conformarsi nei propri atti statutari e regolamentari, è stata completamente elusa dal comune di Acquaviva delle Fonti

(Bari), che nell'adottato Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 214 del 19 novembre 2002, ha disposto quanto segue: « In sede di prima applicazione delle norme dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (...), anche per l'accesso alla dirigenza, secondo le valutazioni autonome del sindaco, si può attuare quanto disposto dal precedente articolo (ndr: "Concorsi interni"), in materia di "professionalità acquisita", trattandosi nel caso di specie di situazione speciale da regolare autonomamente con bando specifico (...) » (articolo 54 del citato Regolamento);

ai sensi della detta previsione regolamentare il dirigente del I settore del comune di Acquaviva delle Fonti, con determinazione n. 187 del 7 marzo 2003, approvava gli avvisi di selezione interna per la copertura dei posti di « Dirigente Settore P.M. » e di « Dirigente Settore Socio-Culturale-Demografico », cui potevano partecipare i soli dipendenti di ruolo del comune di Acquaviva delle Fonti muniti del titolo di laurea e con il requisito minimo di 5 anni di servizio svolti in posizione apicale cat. D3 (ex Capi Ripartizione), nella fattispecie il primo concorso era stato bandito per un solo posto di « Dirigente Settore P.M. » ed il secondo per un solo posto di « Dirigente Settore Socio-Culturale-Demografico »;

ad oggi la procedura selettiva interna non si è ancora conclusa;

invero, la procedura di reclutamento dei dirigenti negli enti locali prevede esclusivamente il ricorso al concorso pubblico, come limpidamente previsto dallo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina in distinte norme di legge « L'accesso alla qualifica di dirigente » (articolo 28 del Capo II « Dirigenza ») ed il « Reclutamento del personale » (ndr: non dirigenziale, articolo 35 del Capo III « Uffici, piante organiche, mobilità e accessi »), quest'ultima previsione in linea anche con la particolare modalità di reclutamento